



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale Circolo Ludico “La Torre Nera” APS

TITOLO I (Principi e norme fondamentali dell’Associazione)

Articolo 1 (Costituzione, denominazione, sede legale e durata)

1. L’Associazione di Promozione Sociale denominata Circolo Ludico “La Torre Nera” APS, con sede legale ad Osimo (AN) in Via Onofri n. 16, è costituita nel rispetto dell’art. 18 della Costituzione e dell’art. 36 e ss. del Codice Civile.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 2 (Natura dell’associazione, principi fondamentali e finalità sociali)

1. L'Associazione è un ente del terzo settore di promozione sociale, ha natura autonoma, volontaria, solidaristica e democratica, gli eventuali utili sono integralmente destinati alle finalità dell'ente o ad attività strumentali alle stesse; non ha natura commerciale ed è senza scopo di lucro, non è un’organizzazione politica ed è apartitica, non è un’associazione sindacale o professionale, ovvero di categorie economiche o di datori di lavoro, pertanto non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. Ai sensi del Codice del Terzo Settore l'Associazione può ottenere, concedere o revocare

l'affiliazione ad altre associazioni, purché non in contrasto con la ragione sociale ed i principi di cui al presente Statuto, senza necessità di modifica dello stesso.

2. Nel rispetto dell'art. 3 e dell'art. 18 della Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, l'Ente favorisce la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona umana, valorizzando altresì il potenziale di studio, apprendimento, crescita, creatività ed occupazione lavorativa dei propri associati.

3. Sulla base del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la Legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Ente opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati ed ai cittadini in generale, attraverso l'attività esercitata, di contribuire all'effettiva realizzazione dei diritti fondamentali, alla crescita civile e culturale, alla coesione e all'uguaglianza sociale, nonché al miglioramento della qualità della vita della collettività.

4. La finalità specifica dell'Associazione è quella di promuovere il sentimento di amicizia, il rispetto della diversità, la salute psico-fisica, l'integrazione e la cooperazione sociale, mediante la pratica del gioco, la diffusione della cultura, il lavoro di squadra, l'etica sportiva e lo spirito ludico. A tal fine svolge in modo prevalente, a favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di servizi, di produzione e scambio di beni e servizi suscettibili di valutazione economica.

5. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 3 (Attività di interesse generale dell'Associazione, attività complementari, secondarie e strumentali ed attività di raccolta fondi)

1. Lo scopo dell'Associazione è di natura sociale, culturale e ricreativa e consiste nel promuovere, esercitare ed organizzare in via principale ed in modo prevalente, senza limiti territoriali, le attività di interesse generale previste alla lettera i) ed alla lettera l) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare promuove, esercita ed organizza le seguenti attività:

- a)** creare, organizzare e gestire circoli culturali, circoli ludici e ludoteche, favorendo il coordinamento e la messa in rete degli stessi;
- b)** favorire la pratica di attività ed organizzare laboratori e corsi formativi in materia di: giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi di carte, *wargames*, videogiochi, modellismo, artigianato, giocoleria, recitazione, fotografia, musica, arti figurative, fumettistica, letteratura, discipline sportive, studio della storia, ricerca e rievocazione storica;
- c)** organizzare e realizzare attività socio-culturali e ricreative quali: manifestazioni culturali ed attività ricreative di vario genere, spettacoli e rassegne teatrali, concerti e rassegne musicali, cineforum e rassegne cinematografiche, mostre artistiche ed artigianali, mostre fotografiche e di modellismo, banchetti informativi, feste e spettacoli di interesse culturale, manifestazioni sportive, gare e tornei;
- d)** svolgere attività di animazione in occasione di eventi culturali, rievocazioni storiche, sagre e feste popolari;
- e)** organizzare e svolgere attività di animazione di feste pubbliche e private;
- f)** elaborare la sceneggiatura, la scenografia, la regia, l'organizzazione e l'animazione di manifestazioni culturali, teatrali e rievocazioni storiche;
- g)** promuovere lo studio e la realizzazione di progetti educativi, anche in collaborazione con istituti scolastici, attraverso la didattica del gioco;
- h)** curare corsi di formazione per docenti ed educatori mediante la didattica del gioco;
- i)** organizzare fiere e partecipare ad eventi fieristici;
- l)** progettare e realizzare giochi di ruolo, giochi da tavolo, carte e modellini da gioco, soldatini, modellini e figurini storici, installazioni figurative, manufatti artigianali ed opere d'arte di vario genere;
- m)** sperimentare, progettare, creare e divulgare giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi di carte, *wargames* e videogiochi;
- n)** progettare, realizzare e gestire siti internet, *social network* e giochi *online*;

o) realizzare, pubblicare e diffondere giornali, libri, riviste ed ogni altra opera intellettuale, anche a carattere audio-visivo;

p) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, cooperative sociali, società di capitali ed imprese individuali, lavoratori, professionisti e consulenti, allo scopo di acquisire beni e servizi strumentali alla realizzazione degli scopi di cui al presente Statuto.

2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività complementare, secondaria e strumentale al perseguimento degli scopi associativi, di qualsiasi natura, ivi comprese attività di natura economica e commerciale, nei limiti di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 ed ogni caso non in contrasto con i principi, le finalità e le regole del presente Statuto, tra le quali le seguenti attività:

a) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci ed ai loro familiari conviventi, in funzione accessoria alle attività di interesse generale presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'art. 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del Decreto Legislativo 117/2017. A tal fine può affiliarsi ad uno degli enti tra quelli ricompresi dall'art. 3, comma 6, lettera e), della Legge 287/1991, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;

b) somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017;

c) produzione, fornitura e/o cessione, anche a fronte di corrispettivo economico ed ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle normative vigenti, quali attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, di pubblicazioni, opere materiali ed intellettuali, manufatti, gadget e servizi relativi alle finalità sociali e/o alla promozione dell'Associazione;

d) esercizio ed organizzazione, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, di ogni altra attività secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e nel

rispetto dei criteri e dei limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle norme vigenti.

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 4 (Gestione delle attività organizzate, apporto dei volontari e di altre figure professionali)

1. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro, nonché con enti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

TITOLO II (Norme di funzionamento ed amministrazione dell'Ente)

Articolo 5 (Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale, Informativa Sociale e Revisione legale dei Conti)

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il Bilancio di Esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei

proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione, è pertanto corredato del rendiconto analitico delle entrate e delle uscite e di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto, inoltre, il Bilancio Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

4. Il Bilancio di Esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, nonché l'eventuale Bilancio Sociale ai sensi della norma che precede, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

5. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo, di cui all'articolo 18 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 6 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili e immobili di proprietà;

- b) eccedenze degli esercizi annuali;
- c) donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) quote di partecipazioni societarie;
- e) obbligazioni e altri titoli;
- f) fondo di riserva;
- g) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Statuto.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 20 del presente Statuto.

4. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali di tesseramento dei soci;
- b) proventi della gestione del patrimonio;
- c) ricavato delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- d) gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- e) contributi di soci e di altre persone fisiche; dai contributi di enti pubblici e privati;
- f) convenzioni con enti pubblici;
- g) sottoscrizioni volontarie ed erogazioni liberali;
- h) titoli di solidarietà;
- i) attività commerciali accessorie.

Articolo 7 (Libri sociali ed informativa sociale)

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a)** libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b)** libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c)** libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d)** nel caso sia istituito l'organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e)** il registro dei volontari di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, previa richiesta al Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO III (Soci)

Articolo 8 (Adesione all'Associazione)

1. L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, non sono previste limitazioni all'ammissione degli associati, nei confronti dei quali non è ammessa alcuna discriminazione in ragione della nazionalità, dell'etnia, della lingua e della cittadinanza, del genere e dell'orientamento sessuale, delle convinzioni religiose e delle opinioni politiche, delle condizioni personali, economiche e sociali. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e, ai sensi e nei limiti dell'art. 35 c. 3 del d.lgs. 117/17, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente Statuto e che

partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzarne gli scopi sociali. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Per aderire all'Associazione si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro dei soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

4. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

5. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Articolo 9 (Diritti e doveri dei Soci)

1. I Soci hanno diritto a:

- a)** concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b)** usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c)** frequentare i locali dell'Associazione;
- d)** partecipare alle assemblee;
- e)** approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f)** approvare i bilanci;
- g)** eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h)** prendere visione dei libri sociali.

2. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, libero ed individuale. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi, in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

3. I soci sono tenuti a:

- a)** sostenere le finalità dell'Associazione;
- b)** osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- c) versare, entro le scadenze stabilite, le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione, ovvero derivanti dall'attività svolta;
- e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al Collegio di Garanzia.

Articolo 10 (Perdita della qualifica di associato)

1. I soci perdono la qualifica di associato per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) decesso;
- d) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) sospensione o espulsione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi violazioni delle norme dell'Associazione.

2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso determina l'autosospensione del socio dalla vita dell'Associazione ed ha effetto retroattivo con lo scadere dell'anno sociale, termine entro il quale la stessa può essere revocata ed oltre il quale diviene irrevocabile. Il Consiglio Direttivo, in caso di revoca tempestiva della dichiarazione di recesso, può opporsi con delibera motivata.

3. Competente in merito all'ammonizione o alla sospensione dei soci è il Consiglio Direttivo, il quale deve attenersi alle modalità stabilite dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento disciplinare. Il provvedimento di espulsione, invece, deve essere sempre approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Contro la sospensione e l'espulsione il socio che ne ha interesse può ricorrere, entro il termine prescritto dall'eventuale regolamento e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, mediante istanza scritta e motivata, al Collegio

di Garanzia, il quale è tenuto a decidere nel rispetto delle modalità prescritte dall'eventuale regolamento disciplinare e, in ogni caso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'istanza, con delibera motivata in merito a tutte le questioni proposte con ricorso.

TITOLO IV (Organi dell'Associazione)

Articolo 11 (Organi Sociali)

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a)** l'Assemblea Sociale;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** il Presidente;
- d)** il Segretario;
- e)** il Tesoriere;
- f)** il Collegio di Garanzia.

2. Ricorrendo le circostanze previste dalla normativa vigente è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Articolo 12 (Assemblea Sociale)

1. L'Assemblea Sociale è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei componenti il

Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

2. A discrezione del Consiglio Direttivo, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con l'ausilio di strumenti elettronici. In questo caso l'organo direttivo è tenuto a garantire la comunicazione a tutti i soci delle istruzioni per renderne possibile la partecipazione.

3. L'Assemblea in via ordinaria:

- a)** approva entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- b)** approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- c)** delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

4. Sia in via ordinaria che straordinaria:

- a)** delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b)** approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c)** nomina e revoca il Consiglio Direttivo o singoli componenti dello stesso;
- d)** nomina e revoca il Collegio di Garanzia o singoli componenti dello stesso;
- e)** nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- f)** nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- g)** delibera in merito ad eventuali compensi degli organi amministrativi;
- h)** delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i)** delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione;
- l)** delibera in merito alla proposta motivata del Consiglio Direttivo di espulsione dei soci;
- m)** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- n)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

o) delibera, inoltre, sulle questioni per cui è stata convocata.

5. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

6. Ogni persona fisica associata ha diritto a un voto, mentre i rappresentanti degli altri enti associati esprimono un voto ponderato, da determinarsi con apposita convenzione approvata dall'Assemblea ed in ogni caso non superiore a cinque unità. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7. Per le delibere di cui ai punti a) e m) del comma 4 è necessaria, in prima e seconda convocazione, la maggioranza rafforzata di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, salvo deroga approvata dall'Assemblea a maggioranza rafforzata dei due terzi, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

8. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non partecipano alla votazione. Possono partecipare ed intervenire in assemblea, ma non hanno diritto di voto, i soci nei cui confronti si decida in merito al provvedimento di espulsione. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che siano sospesi, ovvero autosospesi a seguito di dichiarazione di recesso dall'Associazione.

Articolo 13 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Sociale ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, eletti tra i soci, ovvero indicate dagli altri enti

associati, nel rispetto della rappresentanza di genere La maggioranza dei suoi componenti e gli organi monocratici previsti dallo statuto sono scelti tra le persone fisiche associate. L'Assemblea può approvare altresì la revoca, la sostituzione o l'elezione suppletiva di singoli componenti, nel rispetto del numero massimo di componenti prescritto dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio; i singoli membri eletti nel corso del triennio decadono con la scadenza naturale del Consiglio. Il Consiglio Direttivo decade altresì prima della fine del mandato qualora l'Assemblea lo revochi o non approvi il bilancio d'esercizio, restando in carica per l'ordinaria amministrazione fino ad elezione del nuovo organo direttivo. Nel caso di decadenza, dimissioni o revoca di singoli componenti, che comporti la riduzione dell'organo al di sotto del numero minimo previsto dalle norme statutarie, l'Assemblea provvederà ad integrazione alla prima riunione utile.

3. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a)** elegge il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- b)** delibera l'ammissione dei soci;
- c)** attua gli indirizzi ed i programmi approvati dall'Assemblea Sociale;
- d)** approva le proposte di bilancio elaborate dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e)** coadiuva il Presidente nell'elaborazione del programma annuale e triennale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- f)** elabora collegialmente ed approva i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g)** elabora ed approva progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- h)** approva i programmi di attività e delibera in merito ai rimborsi spese su proposta del Presidente;
- i)** elabora le convenzioni per l'ammissione nell'Associazione di altri enti senza scopo di lucro;

- l)** mantiene i rapporti e si relaziona, anche collegialmente, con gli enti locali e le istituzioni, nonché con gli altri enti pubblici e privati;
- m)** approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- n)** delibera in merito alle sanzioni disciplinari a carico dei soci;
- o)** delibera in merito a tutto quanto non sia, per legge o per statuto, di competenza di altri organi.

3. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione dell'Assemblea subito dopo la sua elezione o, in ogni caso, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma una volta al mese. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero lo richiedano al Presidente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto o un terzo dei membri del Consiglio direttivo; in questi ultimi due casi il Presidente è tenuto a provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria è convocato dal Presidente, con libertà di mezzi e con preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le stesse possono tenersi anche con l'ausilio di strumenti elettronici.

4. Il Consiglio delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

5. I membri del Consiglio Direttivo, per tramite del legale rappresentante, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice Civile.

Articolo 14 (Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed esercita i poteri di firma ed ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di

straordinaria amministrazione. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; propone al Consiglio il programma annuale e triennale; cura le relazioni con altri enti pubblici e privati; sottoscrive contratti, convenzioni ed accordi; programma le attività, le dirige o delega altri soci a farlo; assegna incarichi di lavoro; svolge ogni attività in nome e per conto dell'Ente o può delegare altri a farlo.

3. E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica fino alla scadenza naturale dello stesso ed in ogni caso fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. E' sempre rieleggibile.

4. Decade prima della fine del mandato per dimissioni, mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero per decadenza dello stesso Consiglio qualora l'Assemblea ne approvi lo revochi o non approvi il bilancio d'esercizio o revochi le cariche sociali.

5. Può nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento dello stesso, ne assume tutti i poteri e le funzioni. In mancanza della nomina di un vicario, tale funzione è assunta dal Segretario.

Articolo 15 (Segretario)

1. Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che sono firmati dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, e controfirmati dallo stesso; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in assenza del Presidente o del Vice Presidente.

2. Il Segretario cura altresì la redazione e l'aggiornamento dei libri e dei registri sociali, ad esclusione dei documenti di natura contabile.

3. E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica fino alla scadenza naturale dello stesso ed in ogni caso fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. E' sempre rieleggibile.

4. Decade prima della fine del mandato per dimissioni, mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero per decadenza dello stesso Consiglio qualora l'Assemblea ne approvi lo revochi o non approvi il bilancio d'esercizio o revochi le cariche sociali.

Articolo 16 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere gestisce le risorse economiche dell'Associazione, compie la gestione finanziaria ordinaria, stipula contratti e compie operazioni delegate dal Presidente. Di tutte le proprie attività informa periodicamente ed esaurientemente il Consiglio Direttivo. Su delega del Presidente può gestire direttamente le risorse finanziarie dell'ente, tra le quali quelle depositate nei conti correnti intestati all'Associazione, con l'obbligo di comunicare periodicamente all'organo direttivo tutte le informazioni relative alle operazioni compiute.

2. Il Tesoriere cura altresì la redazione delle scritture contabili analitiche in un apposito registro, redige il Bilancio d'Esercizio, l'eventuale Bilancio Sociale, qualora previsto, e le relative relazioni, che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo ed alla successiva ratifica del Presidente.

3. E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica fino alla scadenza naturale dello stesso ed in ogni caso fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. E' sempre rieleggibile.

4. Decade prima della fine del mandato per dimissioni, mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero per decadenza dello stesso Consiglio qualora l'Assemblea ne approvi lo revochi o non approvi il bilancio d'esercizio o revochi le cariche sociali.

Articolo 17 (Collegio di Garanzia)

1. Il Collegio di Garanzia è un organo collegiale composto da tre membri eletti separatamente dall'Assemblea e ciascuno dura in carica tre anni. I suoi membri, revocabili solamente per gravi motivi, decadono alla scadenza del mandato triennale

individuale e sono sempre rieleggibili. In caso di revoca o dimissioni volontarie di uno dei componenti l'Assemblea provvede senza ritardo a nuova nomina ed il mandato triennale decorre dalla stessa.

2. In assenza dell'Organo di Controllo e su delibera dell'Assemblea viene chiamato a giudicare in merito ad eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, violazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché inosservanza delle delibere. Decide altresì in merito alle istanze degli associati avverso le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 10 del presente Statuto, nonché dell'eventuale regolamento disciplinare.

3. Tutte le decisioni del Collegio di Garanzia, vincolanti per gli associati e gli organi sociali, sono assunte con provvedimento motivato approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti. Tale provvedimento collegiale è unitario, le opinioni espresse dai singoli componenti e le votazioni sono riservate, pertanto nello stesso non può essere dato atto di eventuali posizioni individuali e di dissenso manifestate nel processo decisionale interno all'organo.

Articolo 18 (Organo di Controllo)

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'Organo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

TITOLO V (Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 19 (Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore)

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello suddetto Decreto, nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

2. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.

101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale o Nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 20 (Trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione)

1. Ai sensi della lettera m) del comma 4 dell'articolo 12 del presente Statuto, l'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è quello previsto dal comma 7 della suddetta norma statutaria ed è altresì prescritta la presenza di almeno un terzo degli associati. Solamente per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Articolo 21 (Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.